

FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N° 57

Riunione del 06 Marzo 2019

47.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI PORCARO LILIANA e della società UISP PALLAVOLO POZZUOLI

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 46/2018-2019 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- Sig.ra PORCARO LILIANA: "presidente p.t. della società UISP PALLAVOLO POZZUOLI", per la violazione dell'art. 19 RAT; artt. 1, 74, 75 Reg. Giur. e art. 16, n. 3 dello Statuto Federale, per aver provveduto al tesseramento dell'atleta Simeone Alessandra, senza che la stessa abbia mai sottoscritto il modulo di tesseramento per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, ne che sia stata sottoposta alla prescritta visita medico sportiva, senza ricevere alcuna comunicazione in meritd";
- degli artt. 1, 74, 76 Reg. Giur. e art. 16, n. 3 dello Statuto Federale, a titolo di responsabilità indiretta art. 76, n. 2, per aver provveduto al tesseramento dell'atleta Simeone Alessandra, per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, senza che la stessa abbia mai sottoscritto il modulo di primo tesseramento, ne che sia stata sottoposta alla prescritta visita medico sportiva, senza ricevere alcuna comunicazione in merito.



Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 06 Marzo 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati. il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del 29.10.2018 a mezzo del quale i Sigg.ri Sebastiano Annunziata e Simeone Gaetano lamentavano che la figlia minore Alessandra Simeone era stata tesserata dal sodalizio UISP Pallavolo Pozzuoli, per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, senza che gli stessi avessero mai sottoscritto il modello "F" di primo tesseramento, precisando che il suddetto sodalizio aveva provveduto a tesserare la predetta atleta minore senza peraltro averla sottoposta a visita medica.

L'Ufficio Tesseramento FIPAV, dopo aver richiesto, invano, al sodalizio, l'invio della certificazione medica per l'idoneità agonistica all'esercizio della pallavolo, con provvedimento del 16.11.2018, revocava il tesseramento dell'atleta Simeone Alessandra, ai sensi dell'art. 28 RAT, per aver la società anzidetta tesserato la suddetta atleta senza che la stessa avesse mai sottoscritto il modulo di primo tesseramento, per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, senza peraltro sottoporre, l'atleta medesima, alla prescritta visita medico sportiva, trasmettendo gli atti alla Procura Federale Fipav per i provvedimenti di competenza.

La Procura Federale, pertanto, acquisiva i predetti documenti e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati.

La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.



Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le memorie inoltrate dagli incolpati, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono documentalmente provate e la condotta contestata è stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che l'atleta minore Alessandra Simeone è stata tesserata dal sodalizio UISP Pallavolo Pozzuoli, per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, in mancanza della prescritta sottoscrizione del modello "F" di tesseramento da parte dei genitori dell'atleta minore.

E' pacifico, inoltre, che l'atleta minore Alessandra Simeone è stata tesserata dal sodalizio UISP Pallavolo Pozzuoli, per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, senza essere stata preventivamente invitata e sottoposta a visita medica.

Il Tribunale, pertanto, rileva come gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati, da una parte, trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento il preventivo obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti o dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minori, sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

In tema di tesseramento *on line*, infatti, la sottoscrizione del relativo modulo da parte dell'atleta o dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minorenni, deve essere raccolta preventivamente, a sua esclusiva cura ed onere, da parte del presidente del sodalizio che intende effettuare il tesseramento.

Sotto diverso profilo, con riferimento alla mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio prima del tesseramento, appare evidente la violazione delle norme contestate.

Le motivazioni contenute nelle memorie inoltrate dagli odierni incolpati, che tentano di giustificare l'errore con la dinamica della vicenda in relazione alla impossibilità di ricevere comunicazioni da parte degli organi federali, per un asserito malfunzionamento delle linee telefoniche e la conseguente impossibilità di inviare la documentazione richiesta, non possono trovare accoglimento in quanto non idonee a superare gli addebiti mossi nei loro confronti.

Infatti, con le memorie depositate, si fa riferimento ad un mero errore di natura organizzativa interna ed alla impossibilità di inviare documentazione per cause tecniche non imputabili al sodalizio ma, nel contempo, non viene inviato con le



stesse memorie alcun documento che poteva in qualche modo limitare le conseguenze della condotta esaminata nel presente procedimento.

Tale circostanza integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: "il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)".

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico degli odierni incolpati delibera di infliggere a carico degli stessi le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della Sig.ra PORCARO Liliana, nella qualità di presidente p.t. della società UISP PALLAVOLO POZZUOLI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre). Delibera altresì di infliggere a carico del sodalizio UISP PALLAVOLO POZZUOLI in persona del Presidente p.t. la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 11 marzo 2019

IL PRESIDENTE Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 11 marzo 2019